

tettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;

b bis) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall' articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) **se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39, fatte salve le eventuali varianti in corso d'opera presentate entro il periodo di efficacia del titolo rilasciato ai sensi delle disposizioni straordinarie del presente capo.**

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 192-01

- risultante dallo stralcio dell'emendamento 9 ter.1, presentato dai consiglieri Zecchinon, Colautti, Boem e Revelant alla proposta di legge n. 192 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e i reati ad esso connessi nonché il sostegno alle loro famiglie), deliberato dal Consiglio regionale nella seduta n. 332 del 20 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento interno;

- deliberata l'urgenza dal Consiglio regionale nella seduta n. 332 del 20 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, e contestualmente autorizzata la presentazione delle relazioni in forma orale;

- assegnato alla IV Commissione permanente il 20 novembre 2017;

esaminato e approvato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 2017, a maggioranza, senza modifiche, con relazione orale di maggioranza del consigliere Boem;

- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 21 novembre 2017, all'unanimità, con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 14388/P dd. 24 novembre 2017.

17_49_1_LRE_40

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario e dei trattati internazionali, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.

2. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e attua interventi finalizzati ad accompagnare, in accordo con le famiglie, le istituzioni scolastiche nel supportare i gruppi classe che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà nell'elaborare la scomparsa, la grave malattia o il trauma di un minore membro del medesimo gruppo classe.

Art. 2 obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:

a) promuove e sostiene tutte le iniziative necessarie, atte alla predisposizione di percorsi a supporto e affiancamento delle istituzioni scolastiche;

b) promuove e sostiene forme di supporto dei gruppi classe colpiti da scomparsa, grave malattia o trauma di un proprio membro, anche mediante azioni volte al coinvolgimento delle famiglie;

c) promuove la raccolta ed elaborazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e delle fenomenologie criminali ad esso connesse;

d) favorisce lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno dei minori scomparsi, sui reati ad esso connessi e sui relativi fattori criminogeni;

e) promuove e diffonde la cultura del rispetto e della valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con il sistema scolastico e formativo;

Art. 3 definizioni

1. Ai fini della presente legge, con la locuzione “minore scomparso” si intende:
 - a) il minore allontanatosi volontariamente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
 - b) il minore sottratto, contro la propria volontà, dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
 - c) il minore prematuramente deceduto.
2. Ai fini della presente legge, con la locuzione “minore gravemente ammalato”, si intende:
 - a) il minore che, a causa di grave patologia, è costretto a sospendere, per lunghi periodi, la frequenza scolastica;
 - b) il minore che, a causa di grave patologia, rientra a scuola portando evidenti segni di malattia.
3. Ai fini della presente legge con il termine “trauma” si intende il minore soggetto a grave trauma fisico o psichico dovuto ad incidente personale o a lutto per morte traumatica di familiari.

Art. 4 destinatari

1. Ai sensi dell'articolo 1 i destinatari sono:
 - a) gli istituti scolastici;
 - b) i soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei requisiti ai fini dell'accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

Art. 5 accordi con enti pubblici e soggetti terzi

1. La Regione, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici e soggetti ad essi equiparati, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, per realizzare iniziative e progetti volti a rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei minori scomparsi.
2. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione è autorizzata a promuovere e stipulare accordi, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con i soggetti del Terzo Settore, con specifiche competenze in campo pedagogico e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socio-assistenziali.

Art. 6 istituzione e gestione del fondo

1. Per il raggiungimento di quanto indicato all'articolo 1, comma 2, la Regione istituisce il “Fondo per interventi di supporto all'interno delle istituzioni scolastiche”, di seguito denominato “Fondo”.
2. Al Fondo possono accedere, tramite domanda, tutte le istituzioni scolastiche e formative, così come indicato all'articolo 4, che dovessero trovarsi ad affrontare un caso di scomparsa di minore, di grave malattia o trauma dello stesso, così come definito dall'articolo 3.
3. Il Fondo può finanziare interventi progettuali delle istituzioni scolastiche di supporto, anche da parte di professionisti esterni con competenze specifiche pedagogiche e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socioassistenziali, finalizzati ad accompagnare il gruppo classe nell'affrontare la momentanea situazione di difficoltà espressa al comma 2.
4. La Regione è autorizzata a coprire il 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3 nella misura massima di 5.000 euro a progetto.

Art. 7 attività in collaborazione con la polizia locale

1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione stipula accordi e intese e valorizza l'attività con la polizia amministrativa locale.

Art. 8 regolamento di attuazione

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine:
 - a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge stessa;
 - b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa e i dati della dimensione del fenomeno in regione.

2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.

Art. 10 norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2018 e 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/Capitolo di nuova istituzione).

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5166).

Art. 11 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1 dicembre 2017

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE
BOLZONELLO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 23 accordi con pubbliche Amministrazioni

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 192

- presentato al Consiglio regionale dai consiglieri Zecchinon, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Liva, Marsilio, Martines, Moretti, Rotelli, Travanut, Ukmar, Edera, Pustetto, il 27 febbraio 2017;

- assegnato alla VI Commissione permanente e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il 13 marzo 2017;

- trasmesso al Garante regionale dei diritti della persona per l'espressione del parere di competenza il 13 marzo 2017;

- parere espresso dal Garante regionale dei diritti della persona il 13 marzo 2017;

- parere espresso dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il 9 novembre 2017;

- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 12 luglio 2017, 28 settembre 2017 e 7 novembre 2017 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche, con relazione del consigliere Zecchinon;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 332 del 20 novembre 2017.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 14476/P dd. 27 novembre 2017.